

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1996,
n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale per l'anno 1996

Già stampato n. 2591 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - I motivi che hanno indotto a predisporre lo schema del presente decreto-legge sono individuati nella necessità di consentire agli enti locali interessati di conoscere con urgenza la misura dei contributi erariali spettanti per l'anno 1996, nella necessità di dettare alcune disposizioni urgenti per il funzionale espletamento delle funzioni e dei servizi propri degli enti locali, nonché nella necessità di emanare ulteriori disposizioni relative allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa nelle città di Torino e Firenze.

In conseguenza si precisa quanto segue.

All'articolo 1, vengono disciplinati i trasferimenti erariali agli enti locali.

Il comma 1 stabilisce che i contributi ordinari spettanti agli enti locali per l'anno 1996 sono incrementati dell'1,288 per cento, rispetto a quelli definitivamente attribuiti agli stessi per l'anno 1995, per un importo pari a complessive lire 220,4 miliardi. Tale incremento è ripartito in misura percentuale a favore di ciascun ente.

Il comma 2 dispone che i contributi consolidati spettanti agli enti locali per l'anno 1996 sono attribuiti in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente corrisposti a tale titolo per l'anno 1995.

Al comma 3, sono determinate le modalità di attribuzione per l'anno 1996 del contributo integrativo concesso a favore di comuni che hanno avuto la riduzione del gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali. Dal computo dei contributi erariali per l'anno 1996 è escluso, per i comuni, il contributo attribuito a tale titolo ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994 e 1995.

Il comma 4 prevede che i contributi spettanti per l'anno 1996 a favore delle amministrazioni provinciali siano decurtati del

gettito netto dell'addizionale provinciale dell'imposta erariale di trascrizione, calcolato sulla base dell'aliquota minima obbligatoria prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, diminuito del gettito netto della soppressa imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. La citata detrazione è effettuata, per le province di nuova istituzione, nonché per quelle da cui le stesse traggono origine, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

Al comma 5, viene assicurato agli enti locali interessati per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento del taglio dei fondi statali previsti dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente 1995 viene assicurato il contributo assegnato nell'anno 1995 ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Al comma 6, viene assicurato un contributo pari a complessive lire 10 miliardi a favore delle amministrazioni provinciali di Catanzaro, Forlì e Vercelli per le esigenze finanziarie del 1996. Ciò a seguito della situazione di crisi finanziaria evidenziata dopo la scissione delle stesse dalle province di nuova costituzione.

Il comma 7 dispone che, per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'ICI e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995, i relativi conguagli per gli anni 1994 e 1995 siano effettuati sui contributi erariali per il 1996.

Il comma 8 stabilisce che i contributi erariali spettanti agli enti locali a titolo di perequazione della fiscalità locale sono attribuiti, per l'anno 1996, in misura pari all'am-

montare dei contributi definitivamente corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, per un importo pari a complessive lire 1.515,7 miliardi. Lo stesso comma disciplina altresì le modalità di riparto di parte del contributo integrativo di lire 422,6 miliardi.

Il comma 9 prevede che i contributi spettanti agli enti locali per l'anno 1996 a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono attribuiti in misura pari all'ammontare dei contributi attribuiti agli enti stessi a tale titolo per l'anno 1995.

Il comma 10 stabilisce, nel caso di istituzione di nuovi enti, regole precise per il riparto dei trasferimenti erariali per l'anno 1996. Ciò in quanto l'attuale normativa non prevede la ripartizione dei fondi tra gli enti scissi fino a quando non si siano conclusi tutti i provvedimenti amministrativi adottati al riguardo. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti, la ripartizione dei fondi è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti resta provvisoriamente attribuito all'ente originario. L'attribuzione, per l'anno 1996, dei contributi spettanti agli enti di nuova istituzione avviene, comunque, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

Al comma 11, viene determinato in lire 182,169 miliardi il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996. Il citato contributo è ripartito con le modalità di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il comma 12, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispone maggiori trasferimenti erariali in favore dei nuovi enti sorti dalla fusione di comuni.

All'articolo 2, è disciplinata la possibilità per gli enti locali di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 (data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali») ma di cui si sia venuti a conoscenza solo dopo il 15 luglio 1991. Per le tipologie di debiti riconoscibili e per i modi di finanziamento è richiamato l'articolo 37 del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, norma che stabilisce regole «a regime» per i debiti fuori bilancio. La disposizione è stata inserita in quanto il termine ultimo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 era fissato, definitivamente, al 15 luglio 1991 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. Si intende quindi permettere di sanare le posizioni incolpevoli degli enti locali che hanno avuto notizia dell'esistenza di tali debiti solo successivamente all'ultimo termine utile per un valido riconoscimento e finanziamento.

L'inserimento di una tale disposizione discende anche dall'accoglimento, come raccomandazione da parte del Governo, di un apposito ordine del giorno in materia di debiti fuori bilancio in sede di discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444.

L'articolo 3 reca disposizioni tributarie.

La norma contenuta nel comma 1 è finalizzata ad esentare dall'INVIM, ora di spettanza dello Stato, i trasferimenti a titolo oneroso posti in essere dai comuni. Essa si riferisce soltanto a tali trasferimenti, in quanto le disposizioni regolanti l'INVIM già contemplano l'esenzione per i comuni relativamente agli acquisti a titolo gratuito ed alla «decennale». La norma si rende necessaria anche al fine di agevolare le dismissioni degli immobili appartenenti ai comuni, i quali, altrimenti, dovrebbero versare l'imposta allo Stato.

L'esigenza della sollecita riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle denunce ed agli accertamenti ha indotto a fissare, a pena di decadenza, al 15 dicembre dell'anno in corso il termine per la formazione e consegna dei ruoli per il visto di esecutorietà. A causa di difficoltà istituzionali, organizzative e normative, l'ANCI ha prospettato la necessità di prevedere un termine più ampio di quello vigente. A ciò provvede la disposizione recata dal comma 2, che prevede una modifica a regime dell'articolo

72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Poichè un buon numero di comuni ha trovato difficoltà a rispettare la predetta scadenza negli anni 1994 e 1995, onde evitare che si verifichi l'estinzione del tributo non tempestivamente iscritto a ruolo e consegnato al visto, con il comma 3, viene disposta una proroga al 30 giugno 1996 dello stesso termine previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, relativo all'anno 1994. Per l'anno 1995, invece, si stabilisce che trovi applicazione, per la formazione e consegna dei ruoli in questione, il termine più ampio fissato in conseguenza della predetta modifica recata dal comma 2.

Per il 1996, i rapporti tariffari relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovevano essere rideterminati dai comuni in base al metodo oggettivo indicato nell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, come previsto dall'articolo 79, comma 2, dello stesso decreto. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni nella rilevazione dei dati e nella elaborazione dei coefficienti di produttività, quantitativa e qualitativa delle singole attività, l'ANCI ha chiesto il differimento al 1997 dell'entrata in vigore della nuova tariffazione anche in vista della semplificazione tariffaria. Tenuto conto che molti comuni, nonostante la scadenza del termine di deliberazione già prorogato al 31 gennaio 1996, non risultano aver predisposto la rideterminazione tariffaria, con il comma 4 viene disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 1996 del termine in questione per l'adozione delle tariffe.

Con il comma 5 viene disposto il differimento al 31 marzo del termine per il versamento ordinario della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, attualmente previsto nel mese di gennaio di ciascun anno. Tale differimento si rende necessario al fine di dare la possibilità, ai contribuenti interessati, di conoscere le delibere degli enti locali in materia di tariffe per i tributi locali che, in base alla disposizione recata al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto, devono essere adot-

tate entro il 29 febbraio 1996. Conseguentemente viene prorogato il termine per il versamento ai comuni da parte dei concessionari delle somme versate dai contribuenti.

Il comma 6 prevede la possibilità, per il comune di procedere al rinnovo della concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità purchè ciò avvenga sulla base di condizioni migliorative per l'ente locale.

Con il comma 7 si pone rimedio ad una erronea abrogazione di una norma in materia di prestiti obbligazionari degli enti locali.

L'articolo 4 riproduce le disposizioni recate da un disegno di legge governativo e prevede che per gli anni in cui non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie dei locali, o al reddito di riferimento, ovvero se la variazione riguarda il solo reddito di riferimento, i soggetti passivi dell'ICIAP possono effettuare il versamento dell'imposta senza obbligo di presentazione della dichiarazione; in tal caso l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia. Ovvie esigenze di coordinamento, inoltre, hanno comportato la necessità di modificare le disposizioni in materia di accertamento, prevedendo sostanzialmente la decorrenza del quinquennio (prevista a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento) anche dal solo versamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il relativo attestato abbia valenza di ordinaria denuncia. È prevista, infine, la possibilità di effettuare la notifica dell'avviso di accertamento anche a mezzo posta.

L'articolo 5 precisa che agli enti locali è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri, dirimendo in tal modo una questione che aveva suscitato numerosi dubbi interpretativi. La norma prevede che l'ente emittente deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio e riconferma, per quanto attiene al costo del prestito, il collegamento con il rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato, già previsto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All'articolo 6 sono disposte alcune proroghe dovute a necessità ed urgenza.

In particolare al comma 1 viene fissato al 29 febbraio 1996 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1996 degli enti locali.

Tale slittamento si è reso necessario in conseguenza della mancata tempestiva conoscenza da parte degli enti dell'entità dei trasferimenti erariali per l'esercizio di competenza.

Al comma 2 è disposto, in correlazione alla proroga dei termini di bilancio di cui al comma 1, che per il periodo intercorrente sino alla deliberazione del bilancio, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti sono autorizzati ad effettuare mensilmente spese, per ogni capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo di quelle previste nell'ultimo bilancio approvato, oltre alle spese tassativamente regolate dalla legge o non frazionabili. La finalità della disposizione è quella di evitare l'applicazione delle rigide regole in tema di gestione provvisoria, previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Ciò in quanto la gestione provvisoria, la cui applicazione sarebbe penalizzante e non giustificata per la totalità degli enti, è stata normativamente disciplinata in ragione degli enti che non abbiano deliberato il bilancio nei termini e quindi siano soggetti alla procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

Il comma 3 intende disciplinare le spese che gli enti possono effettuare nel caso in cui non hanno ancora deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996. La norma è necessaria fra l'altro per consentire agli enti di sostenere le spese relative alle elezioni.

Al comma 4 è disposta la proroga al 31 gennaio 1996 del termine per l'emanazione del regolamento di approvazione degli schemi e modelli contabili degli enti locali, previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

La disposizione del comma 5 chiarisce che decorre dal 1° gennaio 1996 l'applicazione delle nuove regole, dettate dall'articolo 3 comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ot-

tobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, in materia di attribuzione al fondo nazionale per gli investimenti di parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

Al comma 6 è disposta l'autorizzazione alla proroga dal 1° gennaio 1996 e per un massimo di dodici mesi, del contratto per la locazione di specifiche apparecchiature utilizzate dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. La proroga si è resa necessaria in quanto non è stato possibile completare entro il 31 dicembre 1995 la procedura per il rinnovo contrattuale. È stata garantita la copertura finanziaria.

Infine, al comma 7 sono prorogati al 31 maggio 1996 il termine relativo alla definitività degli atti per i maggiori oneri per espropri e al 30 giugno 1996 il termine di richiesta dei mutui per espropri alla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 7 destina quota parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia alla nuova provincia di Lecco ed a quella di Como.

All'articolo 8, è disposta l'autorizzazione per gli enti locali a fornire anche agli insegnanti non dipendenti dagli enti stessi il servizio di mensa ove sia fornito agli alunni. Tale disposizione, analoga ad altre già emanate in passato, consente l'erogazione di pasti sino al 31 dicembre 1996 e fissa le modalità per l'individuazione del personale insegnante avente diritto al servizio gratuito, nonchè per il rimborso agli enti locali della spesa sostenuta.

All'articolo 9, sono previsti interventi per la Valtellina. La normativa è necessaria al fine di consentire alla provincia di Sondrio la prosecuzione dei compiti di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, che prevede, in particolare, interventi in materia di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, sviluppo agroforestale, progetti integrati di interventi all'interno di parchi, turismo, beni storici e culturali per lo svolgimento dei quali la provincia di Sondrio ha ritenuto opportuno assumere undici unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con

un apposito contratto in scadenza al 31 dicembre 1995.

La norma è finalizzata ad assicurare continuità nello svolgimento dei compiti assegnati agli uffici preposti, salvaguardando, altresì, la professionalità acquisita dal personale in questione, al fine di raggiungere la migliore efficienza nel conseguimento degli obiettivi sanciti dalla suddetta legge n. 102 del 1990.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della provincia, in quanto alla copertura degli stessi si fa fronte con le risorse previste dal piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993.

L'articolo 10 prevede interventi per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana. L'onere relativo di complessive lire 150.000 milioni è finanziato con lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 29 dicembre 1995, n. 550.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 12 prevede gli interventi necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza

per lo svolgimento delle prossime manifestazioni inerenti all'attività preparatoria ed organizzativa del vertice dei Capi di Stato e di Governo e della Conferenza intergovernativa dell'Unione europea.

L'articolo 13 prevede alcune rettifiche normative. Le rettifiche proposte si rendono necessarie per correggere erronei riferimenti normativi che alterano il testo delle stesse disposizioni richiamate. Più in particolare, le variazioni concernenti i commi 2 e 4 sono dirette a ripristinare corretti riferimenti alla parte di gettito relativo all'accisa sulla benzina attribuita alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 1996, mentre quella concernente il comma 8 rettifica erronei riferimenti oltre che al predetto gettito, anche alle altre risorse attribuite alle medesime regioni con il comma 2 dell'articolo 3.

La modifica di cui al comma 53, invece, è diretta a delimitare in modo corretto le disposizioni da regolamentare con un decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge mentre quella di cui al successivo comma 80, delimita gli introiti che i comuni realizzeranno dalla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 stabilisce l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Il comma 1 stabilisce che i contributi ordinari spettanti agli enti locali per l'anno 1996 siano incrementati di lire 220,4 miliardi, pari all'1,288 per cento, rispetto a quelli definitivamente attribuiti per l'anno 1995, pari a lire 17.110,1 miliardi.

I commi 2, 3 e 4 non comportano oneri a carico dello Stato.

Al comma 5, viene assicurato per l'anno 1996 un contributo di lire 268 miliardi ai comuni ed alle province, nella misura del 40 per cento del taglio dei trasferimenti statali previsto per lire 670 miliardi dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente 1995, viene comunque assicurato un contributo pari a quello del 1995 e l'onere relativo ammonta a lire 24 miliardi.

Con il comma 6, viene assicurato un contributo di lire 10 miliardi a favore delle nuove amministrazioni provinciali di Catanzaro, Forlì e Vercelli per le esigenze finanziarie 1996.

I commi 7, 8, 9, 10 e 11 non comportano oneri a carico dello Stato.

Al comma 12, l'onere derivante dai maggiori trasferimenti erariali a favore degli enti sorti a seguito di fusione è predeterminato in 3.000 milioni.

È in ogni caso da aggiungere che il comma 8 prevede sostanzialmente una riduzione di 130,4 miliardi del fondo perequativo 1996; a fronte di uno stanziamento del capitolo 1602/interno di complessivi 1.938,3 miliardi viene infatti prevista l'attribuzione di contributi perequativi per 1.807,9 miliardi. La riduzione, unitamente all'accantonamento di parte corrente di 400 miliardi preordinato nella tabella A della legge n. 550 del 1995 (legge finanziaria 1996) per il finanziamento degli enti locali, è destinata a dare copertura all'onere di complessivi 530,4 miliardi recato dall'articolo 1, comma 1 (220,4 miliardi), comma 5 (292 miliardi), comma 6 (10 miliardi), comma 12 (3 miliardi), e dall'articolo 3, comma 1 (5 miliardi).

Di fatto, i maggiori oneri recati dagli articoli 1 e 3 possono essere quantificati in 400 miliardi per il 1996, atteso che gli ulteriori 130,4 miliardi non costituiscono oneri a carico del bilancio statale, ma solo una diversa destinazione di parte delle risorse già stanziata in bilancio a favore degli enti locali.

L'articolo 2 non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 3 reca disposizioni tributarie.

Il comma 1 stabilisce l'esenzione dell'INVIM per i trasferimenti di immobili da parte dei comuni. Al fine di quantificare l'ammontare

dell'INVIM derivante dalla vendita dei fabbricati di proprietà dei comuni si è proceduto nel modo seguente. Si sono individuati 1443 trasferimenti di fabbricati effettuati da soggetti aventi natura giuridica 15 (enti pubblici non economici) e codice attività 7300 (comuni, province, regioni) per un ammontare totale di circa 195 miliardi. Di tale importo si è ipotizzato che 100 miliardi (circa il 50 per cento) sia da attribuire ai soli comuni. Si è poi considerato l'ammontare totale dei trasferimenti di fabbricati, non soggetti ad IVA, pari a 40.000 miliardi nel 1993. Con il rapporto tra i due valori, si è trovata la percentuale del valore degli immobili ceduti dai comuni sul totale del valore dei trasferimenti:

$$100/40.000 \times 100 = 0,25$$

Sapendo che l'INVIM su trasferimenti ammontava a 2.000 miliardi, nel 1994, ed applicando ad essa la percentuale sopra calcolata, si ha che la stima dell'INVIM relativa ai trasferimenti in questione è pari a:

$$2.000 \times 0,25 \text{ per cento} = 5 \text{ miliardi}$$

L'onere di lire 5 miliardi è finanziato utilizzando parzialmente il capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non comportano oneri a carico dello Stato.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 8 dispone l'autorizzazione per gli enti locali a fornire gratuitamente il servizio di mensa agli insegnanti statali sino al 31 dicembre 1996 e prevede il rimborso agli enti locali della spesa sostenuta. Il relativo onere, determinato nell'importo complessivo di 90 miliardi, trova copertura mediante lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge n. 550 del 1995.

L'articolo 9 prevede interventi in favore delle zone della Valtellina e non comporta oneri a carico dello Stato.

L'articolo 10 prevede interventi per i lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana. L'onere relativo di complessive lire 150.000 milioni è finanziato con lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla citata legge n. 550 del 1995.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 12 prevede che in occasione delle assise europee previste durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, la prima a Torino il 29 marzo, la seconda a Firenze il 21 e 22 giugno, siano previsti particolari servizi di sicurezza e di ordine pubblico, che comporteranno l'impiego di notevoli contingenti di personale delle Forze di polizia in aggiunta alle forze territoriali, nonchè, per il corretto svolgimento della complessa attività preparatoria ed organizzativa del vertice dei Capi di Stato e di Governo e della Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, la costituzione di specifiche unità operative presso le prefetture di Torino e Firenze, anche con l'invio di personale in missione e con il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso le prefetture stesse, oltre che di quello delle Forze di polizia; per quest'ultimo, stante la situazione logistica delle sedi interessa-

te, occorrerà provvedere alla sistemazione presso alberghi ed alla loro ristorazione, corrispondendogli altresì l'indennità di ordine pubblico (O.P.) nella misura prevista per i servizi fuori sede.

Gli oneri derivanti possono quantificarsi come segue:

1) impiego di personale delle Forze di polizia:	
2.000 unità a Torino per sette giorni dal 24 al 30 marzo	
3.000 unità a Firenze per sette giorni dal 17 al 23 giugno	
	<i>(in milioni di lire)</i>
indennità di O.P. fuori sede (lire 40.000 al giorno)	1.400
compenso per lavoro straordinario (ore 2 al giorno x tariffa media lorda lire 22.000 x 5.000 x 7 giorni)	1.540
spese per l'accasermamento (5.000 x 50.000 x 7 giorni)	1.750
spese di vitto (5.000 x 40.000 x 7 giorni)	1.400
2) personale dell'amministrazione civile:	
compenso lavoro straordinario per il personale impiegato presso le prefetture di Torino e Fi- renze rispettivamente per 3 e 6 mesi	610
TOTALE . . .	6.700

L'articolo 13 prevede rettifiche normative che non comportano oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32.

Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza inter-governativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimenti erariali agli enti locali)

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'ICI, conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'ICI e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

9. Restano confermate per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali per l'anno 1995 a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Articolo 2.

(Disposizione concernente i debiti fuori bilancio)

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

Articolo 3.

(Disposizioni tributarie)

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del

1995, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997.

5 Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. È conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.».

7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.

Articolo 4.

(Denuncia ai fini ICIAP)

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto.»;

b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deve essere notificato», sono inserite le seguenti: «a che a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento»;

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

Articolo 5.

(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non è superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.

Articolo 6.

(Proroga dei termini)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 29 febbraio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolate dalla legge. L'effettuazione delle spese è consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

5. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1° gennaio 1996.

6. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il

Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è prorogato al 30 giugno 1996; il termine per la definitività degli atti previsti dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 31 maggio 1996.

Articolo 7.

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia)

1. All'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Una quota dei proventi deve essere destinata alle province di Como e di Lecco e non può essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.».

Articolo 8.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 9.

(Interventi per la Valtellina)

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Articolo 10.

(Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana)

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Articolo 12.

(Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo)

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 13.

(Rettifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) al comma 2 le parole: «dei commi da 12 a 14» sono sostituite dalla seguenti: «del comma 12»;

b) al comma 4 le parole: «ai commi da 12 a 14» sono sostituite dalla seguenti: «al comma 12»;

c) al comma 8 le parole: «ai commi da 1 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 12»;

d) al comma 53 le parole: «ai commi da 48 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 48 a 52»;

e) al comma 80 le parole: «dei commi da 75 a 81» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 75 a 79».

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - FANTOZZI - ARCEL-
LI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO